

Codice
identificativo: 1817
Data ricezione: 03/03/2023
Argomento: **Commissione**
Oggetto: **Rapporto tra Commissione Giudicatrice e RASA, RUP e RPCT, incompatibilità?**

Quesito: Con riferimento al ruolo del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), istituito ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28/10/2013 e di cui al PNA 2016/2018 e smi, si domanda: 1) Se esistono motivi ostativi e/o di incompatibilità nel rivestire il compito di RASA con quello di componente, presidente o commissario, di Commissioni Giudicatrici, istituite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/16; 2) Se l'incompatibilità e/o l'eventuale astensione debba estendersi anche per eventuali funzioni simultanee di RASA e di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/16 nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); Infine, 3) Se sia da evitare la commistione tra il ruolo di RPCT e la partecipazione a Commissioni Giudicatrici ovvero possibile e consentita.

Risposta Con riferimento al quesito posto, occorre premettere, in primo luogo, che il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013 stabilisce che ciascuna stazione appaltante sia tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), al punto 5.2., precisa, altresì, che l'individuazione del RASA configura una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli, di RASA e di RPCT. Quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici, di cui agli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, si deve dare atto di come il primo comma dell'art. 77 citato, nel prevedere che "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto", mira ad assicurare un giudizio tecnico e imparziale. A tale stregua, infatti, il successivo comma 3 della medesima disposizione seleziona le modalità di individuazione dei commissari, al fine di circoscrivere la scelta tra figure altamente specializzate. Sebbene l'art. 77, comma 4, stabilisca che "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta", la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., V, 23 marzo 2017, n. 1320) ha ricordato che "per potersi concretizzare l'incompatibilità [...], non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità: il che si

verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare (ex multis Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9577; V, 22 giugno 2012, n. 3682)”. Ne deriva, pertanto, che l’incompatibilità ricorre quante volte un commissario abbia partecipato alla predisposizione di atti della lex specialis della procedura (Cons. St., V, n. 242/2016). Sulla scorta di quanto rilevato, quindi, non si ravvisano, in astratto, profili di incompatibilità tra il ruolo di RASA e quello di componente della commissione giudicatrice di gara, fatta salva la possibilità di una verifica in concreto, dalla quale emergano comprovati motivi di interferenza e condizionamento tra gli stessi. Quanto al RUP, la previsione di cui all’art. 77, comma 4, del Codice esclude la sussistenza di una causa automatica di incompatibilità tra il predetto ruolo e quello di commissario. Sul punto, l’indirizzo pretorio del Consiglio di Stato è ormai pacifico nel ritenere che “non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l’incompatibilità tra i due ruoli, ▼ desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi; ciò, nell’ottica di una lettura dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che si pone in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sul comma 4 dell’art. 84 del previgente d. lgs. n. 163/2006” (Cons. St., V., 29 luglio 2019, n. 5308). Nello stesso senso dovrebbe concludersi con riguardo alla figura del RPCT, dal momento che è lo stesso PNA sopra richiamato a far salva la facoltà delle amministrazioni di valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto i ruoli di RASA e di RPCT. Stante la possibilità di concentrare le predette funzioni in capo al medesimo soggetto, quindi, può ritenersi estensibile il principio elaborato dalla giurisprudenza anche al RPCT. In ultimo, con riferimento alla possibilità di individuare una concentrazione tra le funzioni di RASA, RUP e RPCT, deve rilevarsi che, allo stato attuale, non sussista alcuna preclusione di legge. E ciò anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA sopra richiamato, il quale, al contrario, fa salva la facoltà delle amministrazioni di attribuire a un unico soggetto le funzioni di RASA e di RPCT.